

APPENDICE 10 AL CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RISPARMIO ENERGETICO



I risparmi dichiarati in sede di offerta tecnica dovranno essere certificati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG) ai sensi dei decreti ministeriali del 20/07/2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123 e s.m.i..

Per maggiori informazioni sul meccanismo di certificazione e sulla terminologia di seguito utilizzata consultare il sito dell'Autorità nella sezione ["Efficienza Energetica"](#)

I progetti ammissibili sono i progetti così come definiti ai sensi dei decreti ministeriali del 20/07/2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123 e s.m.i..

- 1) Ai fini della dimostrazione del raggiungimento dei risparmi dichiarati in sede di offerta tecnica si considererà:
 - a) la somma dei risparmi riportati nella/le *"Richiesta/e di verifica e certificazione risparmi"* così come indicato nel successivo comma 2 punto c). Tale documentazione viene generata dal sistema telematico dell'Autorità al termine della procedura, condotta dall'Assuntore, di richiesta di verifica e certificazione dei risparmi.
 - b) la produzione della certificazione dell'Autorità dei risparmi di cui alla/e precedente/i *"Richiesta/e di verifica e certificazione risparmi"* così come indicato nel successivo comma 2 punto d).
- 2) L'Assuntore è tenuto a presentare a Consip:
 - a) entro **3 mesi** dalla sottoscrizione degli Ordinativi o a seguito dell'aggiornamento del PTE:
 - l'elenco della documentazione trasmessa (formato cartaceo o elettronico)
 - il Prospetto di Sintesi relativo a ciascun intervento (formato cartaceo o elettronico firmato digitalmente)
 - la documentazione di cui alle Appendici 9 e 10 (formato elettronico)relativamente agli interventi che intende realizzare al fine di ottenere i risparmi dichiarati in sede di offerta tecnica.
 - b) entro **3 mesi** dalla presentazione di ciascuno degli elenchi di cui al precedente punto a) la documentazione attestante la *"Richiesta di verifica e certificazione risparmi"* generata dal sistema telematico dell'Autorità oltre ad un elenco, in formato cartaceo ed elettronico, delle Amministrazioni per le quali il Fornitore ha realizzato progetti di risparmio energetico con l'indicazione del/i *"codice/i progetto"* e *"codice/i di intervento"* corrispondente/i ed una descrizione sintetica dell'intervento. Di seguito è riportata la documentazione da produrre in caso di *progetti standardizzati, analitici ed a consuntivo*:



- (i) Nel caso in cui il Fornitore realizzi un progetto standardizzato destinato o meno esclusivamente alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, nella fase di “*Richiesta di verifica e certificazione risparmi*”, il Fornitore dovrà, per ogni scheda tecnica standard, compilare almeno una “*scheda di rendicontazione di intervento*” destinata esclusivamente agli interventi realizzati nell’ambito della Convenzione e nella sezione “*Informazioni generali sull’intervento*” - “*Descrizione Sintetica dell’intervento*” dovrà essere indicato “Convenzione Consip per l’affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con la fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, Lotto__, Amministrazione_____” in aggiunta a quanto altro necessario per la descrizione dell’intervento stesso.

Esempio: supponendo che il Fornitore abbia realizzato interventi nell’ambito della “scheda tecnica standard” relativa al solare termico, sia per clienti privati che per le Amministrazioni aderenti alla Convenzione Consip, il Fornitore è tenuto, nella fase di “Richiesta di verifica e certificazione risparmi”, a considerare l’installazione di pannelli solari per le Amministrazioni aderenti alla Convenzione Consip come un intervento distinto da quello relativo all’installazione di pannelli solari per i clienti privati.

Nel caso di progetti standardizzati i risparmi riportati nella “*Richiesta di verifica e certificazione risparmi*” verranno convenzionalmente riportati a 12 mesi. Di conseguenza nel caso di progetti standardizzati per i quali si richiede la “*prima richiesta di verifica e certificazione*”, se il “*periodo temporale di riferimento*” è il semestre, il risparmio considerato ai fini della quantificazione del risparmio realizzato sarà calcolato moltiplicando per due il risparmio riportato nella “*scheda di rendicontazione di intervento*”. Nel caso di progetti standardizzati per i quali si richiede la “*richiesta di verifica e certificazione successiva alla prima*” se il “*periodo temporale di riferimento*” è il trimestre, il risparmio considerato ai fini della quantificazione del risparmio realizzato sarà calcolato moltiplicando per quattro il risparmio riportato nella “*scheda di rendicontazione di intervento*”.

- (ii) Nel caso in cui il Fornitore realizzi un progetto analitico destinato o meno esclusivamente alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, nella fase di “*Richiesta di verifica e certificazione risparmi*”, il Fornitore dovrà compilare la/le “*scheda di rendicontazione di intervento*” destinata/e agli interventi realizzati nell’ambito della Convenzione indicando nella sezione “*Informazioni generali sull’intervento*” - “*Descrizione Sintetica dell’intervento*” la dicitura: “Convenzione Consip per l’affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con la fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, Lotto__, Amministrazione_____”, in aggiunta a quanto altro necessario per la



descrizione dell'intervento stesso. Il Fornitore, oltre alla *“prima richiesta di verifica e certificazione”*, potrà presentare la/e *“Richiesta/e di verifica e certificazione dei risparmi successiva/e alla prima”* entro la tempistica indicata in precedenza (12 mesi di ciascuno degli elenchi di cui al precedente punto a))

Il risparmio considerato ai fini della quantificazione del risparmio realizzato sarà pari alla somma dei risparmi riportati nella/e “scheda/e di rendicontazione di intervento” della prima e successive richieste.

- (iii) Nel caso in cui il Fornitore realizzi un progetto a consuntivo destinato o meno esclusivamente alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, nella fase di *“Richiesta di verifica e certificazione risparmi”*, il Fornitore dovrà compilare la/le *“scheda di rendicontazione di intervento”* destinata/e agli interventi realizzati nell'ambito della Convenzione indicando la dicitura: *“Convenzione Consip per l'affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con la fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, Lotto___, Amministrazione_____”*, in aggiunta a quanto altro necessario per la descrizione dello stesso. Nel caso di progetti a consuntivo, il Fornitore, oltre alla *“prima richiesta di verifica e certificazione”*, potrà presentare la/e *“Richiesta/e di verifica e certificazione dei risparmi successiva/e alla prima”* entro la tempistica indicata (12 mesi di ciascuno degli elenchi di cui al precedente punto a)).

Il risparmio considerato ai fini della quantificazione del risparmio realizzato sarà pari alla somma dei risparmi riportati nella/e “scheda/e di rendicontazione di intervento” sopra descritte.

- c) entro **3 mesi** dalla/e data/e di presentazione della documentazione di cui al precedente punto b), la documentazione attestante la certificazione da parte dell'Autorità dei risparmi relativi alla/e *“Richiesta/e di verifica e certificazione risparmi”* come da procedimento descritto nei punti precedenti).
- 3) In ogni caso, la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulle dichiarazioni e documentazioni di cui al precedente comma 2.
- 4) L'Assuntore è tenuto ad allegare alla documentazione di cui al precedente comma 2 punto c eventuali altre comunicazioni da parte dell'Autorità in merito agli interventi implementati a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione.
- 5) La *“Richiesta di verifica e certificazione risparmi”* dovrà essere presentata dall'Assuntore ed in caso di R.T.I. o Consorzio potrà essere presentata da qualunque impresa appartenente al R.T.I. o al Consorzio.



- 6) La documentazione di cui al precedente comma 2 dovrà essere inviata a Consip S.p.A. via Isonzo 19/E, 00198 Roma. Al fine dell'identificazione della provenienza del plico quest'ultimo dovrà recare il timbro dell'Assuntore o altro diverso elemento di identificazione e le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché la seguente dicitura: ***“Gara per l'affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con la fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni - Impegni di Efficienza Energetica - Lotto 7”***

Il legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa o in caso di R.T.I. dell'Impresa mandataria o del Consorzio è tenuto a siglare o firmare ogni pagina e sottoscrivere l'ultima dei seguenti documenti:

- L'elenco delle Amministrazioni per le quali l'Assuntore deve realizzare progetti di risparmio energetico di cui al precedente comma 2
- L'elenco delle Amministrazioni per le quali l'Assuntore ha realizzato progetti di risparmio energetico di cui al precedente comma 2
- La/e *“Richiesta/e di verifica e certificazione risparmi”* con la/le relative *“scheda/e di rendicontazione di intervento”*

Inoltre l'Assuntore è tenuto a presentare originale o copia autentica dei seguenti documenti:

- La documentazione attestante la certificazione da parte dell'Autorità dei risparmi relativi alla/e *“Richiesta/e di verifica e certificazione risparmi”*

- 7) L'Assuntore ha facoltà di fare richiesta ed ottenere i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti ministeriali del 20/07/2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007 per gli interventi dallo stesso realizzati nel corso di validità della Convenzione. Tali titoli rimarranno definitivamente acquisiti nel patrimonio dell'Assuntore. Di conseguenza gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dei titoli medesimi sono nella titolarità dell'Assuntore.

Si sottolinea che l'Autorità nella delibera n. 103/03, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123, all'art. 10 dell'Allegato A definisce la dimensione minima dei progetti ammissibili: *“I progetti standardizzati devono avere una dimensione tale da permettere un risparmio non inferiore a 25 tep/anno. I progetti analitici devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi di misurazione dei parametri ...omissis..., un risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non inferiore a 50 tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti diversi. I progetti a consuntivo devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi della misura...omissis..., un risparmio non inferiore a 200 tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti diversi”*

Inoltre si ricorda che qualora gli interventi che l'Assuntore intende realizzare non rientrino tra



quelli coperti da schede standard o analitiche, prima di poter effettuare la “*Richiesta di verifica e certificazione risparmi*” è necessario presentare una “*proposta di progetto e di programma di misura*” che deve essere approvata dall’Autorità. Può essere dunque opportuno predisporre tale proposta tenendo conto delle tempistiche indicate nella delibera 18 settembre 2003, n. 103 dell’Autorità, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123.